

(N. 1434)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, Alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1956 (V. Stampato N. 1577)

d'iniziativa del Deputato BARDANZELLU

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 MARZO 1956

Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

#### Art. 2.

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'adozione di turni inferiori di decortica dovrà essere autorizzata preventivamente dalla Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, la quale potrà tener conto, se del caso, di particolari situazioni locali specialmente quando le piante producono normalmente sughero di scarto destinato alla macinazione.

#### Art. 3.

La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

#### Art. 4.

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

È in facoltà dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

## Art. 5.

Senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione dell'economia montana e delle foreste è vietato l'abbattimento delle piante di sughero comprese quelle che non sono più in grado di produrre sughero commerciabile ed apportare modificazioni nella densità delle sugherete.

## Art. 6.

È vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

## Art. 7.

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a 9 anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

## Art. 8.

Il sughero e il sugherone proveniente da illecite estrazioni è soggetto al sequestro senza pregiudizio per quanto riflette il pagamento delle ammende.

## Art. 9.

È vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorchè danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico.

## Art. 10.

L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione della Amministrazione forestale competente per territorio.

## Art. 11.

È vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.

## Art. 12.

È istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una « Carta sughericola » nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella « Carta » stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

## Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle piante sughere superi le 25 unità per ettaro.

## Art. 14.

Le infrazioni alle norme della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 7, sono punite secondo le sanzioni e la procedura previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e successive modificazioni, quando si verificano sia in terreni sottoposti a vincolo idro-geologico a norma del medesimo regio decreto-legge, sia in terreni non vincolati.

Per le infrazioni relative all'articolo 7 si applica una ammenda variabile da lire 20.000 a lire 40.000, secondo le modalità di cui all'articolo 35 del suddetto regio decreto-legge.